

		
UNIONE EUROPEA	REGIONE CALABRIA Assessorato Istruzione, Alta Formazione e Ricerca	REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
MORMANNO - IC. LAINO BORGO
Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria I Grado
VIA MATTEOTTI 18/A – 87026 MORMANNO
CODICE FISCALE 83002390785 – CODICE MECCANOGRAFICO CSIC82900T
tel. 098180363

www.scuolamormanno.edu.it mail: csic82900t@istruzione.it - p.e.c.: csic82900t@pec.istruzione.it

A tutti i Docenti

Ai Collaboratori Scolastici

Al D.S.G.A.

Al sito web

ISTITUTO COMPRENSIVO MORMANNO - LAINO BORGO
Prot. 0004200 del 30/09/2026
I (Uscita)

Oggetto: DISPOSIZIONI DI SERVIZIO SULLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI E PIANIFICAZIONE GENERALE DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA VIGILANZA A.S. 2026/2027.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il Codice Civile;

Visto il D. Lgs. 297/1994;

Visto il DPR 275/1999;

Visto il D. Lgs. 165/2001 artt. 5 e 25;

Visto il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

Vista la Legge 107/2015;

Visto il CCNL 19/21 del 18/01/2024;

Visto il Regolamento d'Istituto;

fornisce alcune misure organizzative, raccolte nelle successive disposizioni, volte ad impedire o a limitare il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni o di terzi, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.

Le misure organizzative adottate concernono la vigilanza degli alunni:

1. durante lo svolgimento delle attività didattiche;
2. dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula;
3. durante i cambi di turno tra gli insegnanti nelle classi;
4. nel corso dell'intervallo;
5. durante il tragitto aula-uscita dall'edificio al termine delle lezioni;
6. nel corso di uscite didattiche, visite guidate e viaggi d'istruzione;
7. riguardo ai "minori bisognosi di soccorso";
8. riguardo a episodi di bullismo e cyberbullismo;
9. riguardo allo scuolabus;
10. riguardo alla mensa;
11. riguardo alle uscite autonome degli studenti;
12. riguardo all'uso del cellulare;
13. riguardo all'uso dei distributori automatici di alimenti e bevande;
14. riguardo all'uso collettivo di alimenti e bevande;
15. riguardo alla somministrazione di farmaci;
16. riguardo a infortuni di alunni.

1. VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi, ai sensi dell'art. 2048 del Codice Civile. Per ricorrente giurisprudenza, inoltre, l'obbligo della sorveglianza si protrae per tutto il tempo dell'affidamento dell'alunno all'Istituzione Scolastica (Cassazione Civile – sez. I – sentenza 3074 del 30.03.1999). E' ragionevole, d'altra parte, che l'obbligo assume contenuti (modalità e intensità) diversi in rapporto alle condizioni ambientali, all'età e al grado di maturità degli allievi. Anche il CCNL 29.10.2007 art. 29 c. 5 dispone che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi. La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile. Ai sensi dell'art. 2047 C.C., in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Dispone, d'altra parte, l'art. 2048 C.C. che i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza [...]. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto. Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 C.C., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., Sez. III, 18.04.2001, n. 5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato, in via preventiva, le misure organizzative idonee ad evitare il danno e la

dovuta diligenza nella vigilanza. La Corte dei Conti (Sez. III, 19.02.1994, n. 1623) ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza. Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 29.09.2007 Tabella A). Durante il tragitto classe-palestra, classe-laboratori e viceversa, la vigilanza sugli alunni è affidata al docente della classe.

2. VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA

In merito alla regolamentazione dell'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico, si dispone che nell'atrio e nei corridoi dei rispettivi piani di servizio siano presenti collaboratori scolastici (come da Piano predisposto dal DSGA), i quali prestano la dovuta accoglienza e vigilano sul passaggio degli alunni fino alla loro entrata nelle rispettive aule. Gli insegnanti sono obbligatoriamente tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni. Per motivi di pubblico interesse afferenti a ragioni di sicurezza e connesse alla didattica, è necessario tenere presente che possono accedere ai piani e alle aule solo i docenti, gli studenti iscritti, il personale, operai, manutentori e individui autorizzati dal Dirigente Scolastico. Non è assolutamente consentito l'accesso ai piani e alle aule di familiari, ex alunni ed estranei, i quali potranno, dopo essersi fatti riconoscere dal collaboratore scolastico in portineria, attendere nell'atrio la persona desiderata.

3. VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI NELLE AULE

Per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva e sicura lo stesso cambio di insegnanti, vigilando sulle aule interessate al cambio di turno, finché non sarà giunto l'insegnante in servizio nell'ora successiva. Il docente che ha appena lasciato la classe si recherà celermente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva. I docenti che entrano in servizio a partire dalla 2ª ora in poi o che hanno avuto un'ora "libera" sono tenuti a farsi trovare, al cambio dell'ora, davanti all'aula interessata, per non interrompere la sorveglianza sulla scolaresca. I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei docenti nelle classi, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze degli insegnanti e riferire a un collaboratore del D.S. e, suo tramite, alla Segreteria.

4. VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO

Considerata la struttura particolarmente articolata e complessa dell'Istituto Comprensivo, al fine di regolamentare, razionalizzare e rendere efficace la vigilanza sugli alunni durante l'intervallo, si dispone che detta vigilanza venga effettuata dai docenti. I collaboratori scolastici durante l'intervallo vigileranno, oltre che sul corridoio di competenza e sull'atrio, anche sui bagni. I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno degli insegnanti e per intervenire in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti), sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata dagli uffici della scuola o per esigenze impellenti. Non è consentito lasciare il proprio piano di servizio durante la ricreazione se non per situazioni di estrema urgenza, previo avviso al DSGA.

5. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA-USCITA DALL'EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI

Per quanto concerne la regolamentazione dell'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine delle lezioni, si dispone che i collaboratori scolastici vigileranno nei rispettivi piani di servizio sul transito degli alunni, non è consentito uscire dall'aula prima del suono della campana.

In caso in cui un alunno debba uscire anticipatamente dall'edificio scolastico, per motivi di salute o motivi familiari debitamente esplicitati, quando il genitore si presenterà alla portineria, il collaboratore presente in portineria farà compilare la richiesta di uscita nell'apposito modello predisposto, avviserà il collega del piano che provvederà a far scendere l'alunno, senza lasciare la sua postazione.

6. VIGILANZA DURANTE ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE, VISITE GUIDATE, VIAGGI D'ISTRUZIONE

La vigilanza in oggetto dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati a tale compito (di norma nel rapporto di un docente ogni quindici allievi, tranne eventuali deroghe stabilite dal Dirigente Scolastico). In caso di partecipazione di un alunno con disabilità, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore.

7. VIGILANZA SUI “MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO”

La vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”, nella fattispecie alunni con disabilità particolarmente grave, imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno e/o dall'assistente alla persona e/o dal docente della classe.

8. VIGILANZA SUI CASI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

La Legge n. 71/2017 si occupa delle azioni di contrasto del bullismo e del cyberbullismo, in ambito scolastico. I docenti e i collaboratori scolastici, così come stabilito dal CCNL settore Istruzione e Ricerca 2016/18, nell'ambito dei compiti di vigilanza, sono tenuti ad assolvere ai doveri di segnalazione, ove a conoscenza, di casi e situazioni di bullismo e cyberbullismo, dandone immediata comunicazione al Dirigente scolastico, per i provvedimenti sia di natura disciplinare che di natura educativa e di prevenzione. Salvo che il fatto costituisca reato, il Dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di bullismo e cyberbullismo, ne informa tempestivamente i genitori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo. Presso questa istituzione scolastica, è individuato un docente referente, con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del bullismo e cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.

9. SCUOLABUS

Relativamente a tale servizio, gestito dagli Enti locali competenti, è compito degli operatori del servizio scuolabus accompagnare e vigilare gli alunni alla porta di ingresso dell'edificio scolastico, dove sarà presente un collaboratore scolastico che li prenderà in consegna. Anche alla fine delle attività didattiche è presente all'uscita un collaboratore e gli alunni saranno presi in consegna dagli operatori comunali. Gli alunni devono sempre passare direttamente dalla responsabilità di un adulto (genitore, affidatario, autista o assistente scuolabus) a quella del personale scolastico (docente, collaboratore scolastico) e viceversa. I docenti responsabili di plesso verificheranno che gli scuolabus siano sempre presenti al momento dell'uscita.

10. MENSA

Durante il servizio mensa, i docenti in orario si occuperanno della vigilanza e non possono assentarsi per espletare altri compiti. Le classi, durante questo intervallo di tempo, devono essere gestite dai rispettivi insegnanti e i collaboratori scolastici possono svolgere un ruolo di vigilanza e assistenza. Gli insegnanti

presenti alla mensa abitueranno gli alunni a una adeguata igiene personale e, durante il pranzo, controlleranno ed educeranno a comportamenti corretti.

11. USCITA AUTONOMA

L'art. 19 bis della Legge n. 172/2017 dà ai genitori degli alunni la possibilità di autorizzare, date determinate condizioni di autonomia e di contesto, l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici, al termine delle lezioni. Per usufruire di questa possibilità, è necessaria una specifica autorizzazione dei genitori, mediante la quale esonerano il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza. Pertanto, senza tale autorizzazione, nessun alunno minore di 14 anni è autorizzato a lasciare autonomamente la scuola al termine delle lezioni. Gli alunni sprovvisti della predetta autorizzazione non possono uscire autonomamente dall'edificio scolastico e debbono, pertanto, essere affidati ad un genitore o a persona maggiorenne delegata per iscritto dai genitori stessi. I genitori che optano per l'uscita autonoma dei propri figli e per il servizio scuolabus, compileranno e sottoscriveranno un'apposta autorizzazione e la consegneranno al docente coordinatore di classe, per il tramite degli alunni. I docenti coordinatori avranno cura di raccogliere le autorizzazioni e di conservare.

12. TELEFONI CELLULARI

È tassativamente vietato l'utilizzo del telefono cellulare durante le attività scolastiche, se non espressamente autorizzato dai docenti, sia per comunicare che per effettuare riprese video e/o sonore (C.M. del 15 marzo 2007). Durante il periodo di permanenza a scuola, eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, in caso di urgenza o gravità, potranno essere soddisfatte, mediante il telefono della scuola, da parte dei docenti o del personale ATA. Il divieto risponde ad una generale norma di correttezza, in quanto l'utilizzo del telefono cellulare rappresenta un elemento di distrazione, sia per chi lo usa, sia per i compagni. L'utilizzo del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici, non autorizzati dai docenti, si configura come un'infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo una logica educativa propria della scuola, a favorire un corretto comportamento. Eventuali fotografie o riprese fatte con i video telefonini, senza il consenso scritto delle persone riprese si configurano, inoltre, come violazioni della privacy e, quindi, perseguibili per legge. Il mancato rispetto del divieto da parte degli allievi è sanzionato sulla base del regolamento di Istituto. Per eventuali casi particolari, quali ad esempio, gravi motivi di salute di familiari, previa richiesta della famiglia, il docente potrà autorizzare a tenere acceso il cellulare, durante le proprie ore di lezione. Il divieto di utilizzare il cellulare è da intendersi rivolto anche a tutto il personale della scuola in servizio, salvo diverse autorizzazioni disposte dal dirigente scolastico per necessità motivate.

13. DISTRIBUTORI AUTOMATICI

I distributori automatici di bevande e alimenti sono un servizio a disposizione di tutti i componenti della comunità scolastica, pertanto, essi vanno utilizzati in maniera corretta e in modo da non disturbare il regolare svolgimento dell'attività didattica:

- l'accesso diretto ai distributori da parte degli studenti non va attuato durante l'attività didattica in classe, in laboratorio o in palestra, gli orari di accesso saranno stabiliti dal Dirigente scolastico con apposita disposizione;
- è fatto divieto assoluto di sostare nei pressi dei distributori, creando situazioni di confusione e di disordine;
- il controllo della sistematicità di uscita multipla da parte di specifici studenti è affidata ai collaboratori scolastici, i quali avranno cura di informare la dirigenza.

14. USO COLLETTIVO DI ALIMENTI E BEVANDE

Considerando che è indispensabile tutelare sia i minori sia gli insegnanti, si dispone il divieto assoluto di introdurre dall'esterno alimenti a consumo collettivo, se non la merenda assegnata dai genitori, al fine di evitare spiacevoli conseguenze legate a casi di allergia.

Non è consentito festeggiare nella scuola compleanni e ricorrenze che comportino consumo da parte degli alunni di alimenti prodotti artigianalmente da genitori o esercenti attività commerciali, **ma esclusivamente prodotti confezionati muniti di etichetta a norma.**

Deroghe possibili:

-momenti di convivialità connessi esclusivamente all'organizzazione di feste in occasione di ricorrenze a cadenza annuale (Natale, Carnevale, Pasqua, festa di fine anno, ecc.) che solitamente, nella scuola dell'infanzia e primaria, hanno luogo alla presenza delle famiglie degli alunni, sempre in ottemperanza alle norme vigenti in tema di sicurezza alimentare e previa verifica di fattibilità e acquisizione di autorizzazione liberatoria da parte delle famiglie;

-Momenti legati ad attività laboratoriali e a visite didattiche, sempre in ottemperanza alle norme vigenti in tema di sicurezza alimentare e previa verifica di fattibilità e acquisizione di autorizzazione liberatoria da parte delle famiglie.

15.SOMMINISTRAZIONE FARMACI AGLI ALUNNI

La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni o dagli esercenti la potestà genitoriale, a fronte di una certificazione medica.

Il dirigente scolastico, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci, individua:

- il luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci;
- concede, ove richiesta, l'autorizzazione all'accesso ai locali scolastici, durante l'orario scolastico, ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci;
- verifica la disponibilità degli operatori scolastici, in servizio, a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci.

16. INFORTUNI DI ALUNNI

Si ricorda che tutto il personale è tenuto a prestare tempestivo soccorso agli alunni in caso di infortunio, quantunque si confermi la presenza di specifiche figure addette al Primo Soccorso che devono intervenire con immediatezza. Si indicano, qui di seguito, le operazioni da compiere in caso di infortunio o incidente o danno, appena dopo le azioni di immediato soccorso:

-avvertire i familiari, ricordando loro che, in caso di ricorso al Pronto Soccorso (preferibile, soprattutto in caso di danno evidente) o a un medico di fiducia, il referto o certificato medico, devono poi essere consegnati, con tempestività, all'ufficio di segreteria, per i necessari adempimenti amministrativi e assicurativi;

-qualora i familiari siano irreperibili e si dubiti o sia evidente che l'infortunio necessita di intervento o, anche solo, di accertamento medico, contattare immediatamente il servizio di emergenza medica (numero telefonico 118); nel caso di trasferimento dell'alunno al pronto soccorso un docente o un collaboratore scolastico accompagnerà lo stesso;

-compilare, nelle ore appena successive all'evento e comunque il più presto possibile, quindi inoltrare in segreteria, dettagliata e sottoscritta denuncia di infortunio.

SI RACCOMANDA AI DOCENTI

- Di concedere agli allievi il permesso di uscire dall'aula durante la lezione solo nei casi di effettiva necessità e mai a più di un alunno per volta. Non è, pertanto, prassi opportuna né corretta consentire agli studenti di lasciare l'aula dopo aver svolto una verifica e di sostare nei corridoi a gruppi.
- Di adoperarsi affinché gli alunni durante le lezioni si comportino in modo rispettoso e bene educato e tale da non arrecare disturbo.
- Di ricordare agli alunni che la scuola è una comunità dove ci si educa e ci si forma e dove si esercita la buona educazione nel modo di parlare, di comportarsi e di vestirsi. Gli studenti sono perciò tenuti a un atteggiamento consono, ma è dovere degli insegnanti, che sono in primis educatori, richiamare al rispetto di cose, persone e sensibilità. E' superfluo ricordare che il docente, col suo modo di parlare e di comportarsi, rappresenta un esempio per gli alunni.
- Di abituare gli alunni a considerare aule, arredi, bagni e strumentazioni come patrimonio di tutti da mantenere e salvaguardare con senso civico.
- Di controllare che i banchi, le aule e gli spazi occupati vengano lasciati in ordine e puliti.
- Di vigilare affinché gli spostamenti degli allievi all'interno dell'Istituto e l'uscita, al termine delle lezioni, avvengano ordinatamente.

SI RACCOMANDA AI COLLABORATORI SCOLASTICI

- Di collaborare con gli insegnanti per assicurare un'efficiente sorveglianza in tutti i momenti della giornata scolastica.
- Di assicurarsi che, durante lo svolgimento delle lezioni, l'ingresso sia costantemente presidiato insieme agli atri e ai corridoi.
- Di potenziare la sorveglianza durante i cambi d'ora e l'intervallo.
- Di sollecitare gli alunni a rientrare nelle aule dopo l'intervallo.
- Di non permettere l'accesso ad estranei non autorizzati dal Dirigente Scolastico.

VIGILANZA "EDUCATIVA E FORMATIVA"

Oltre alla vigilanza sull'incolumità degli studenti e al debito rispetto delle presenti Disposizioni e del Regolamento d'Istituto, si ritiene doveroso richiamare tutto il personale, e in particolar modo i docenti, agli aspetti relazionali che sono lo specifico della comunità scolastica, la quale educa e forma alla vita associata civilmente intesa. In particolare, eventuali comportamenti degli alunni in cui si rilevassero tratti di discriminazione o di mancanza di rispetto che disattenda la dignità della persona andranno prevenuti e corretti, mediante un'azione educativa attenta e costante. Situazioni reiterate e di una certa gravità dovranno essere segnalate al Dirigente scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Annunziata Galizia

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.lgs. n. 39/1993